



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 18 – 06 NOVEMBRE 2023

Udienza del 25 Ottobre 2023

#### **13.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:**

- Sig. **Piero Menicucci** in qualità di Consigliere C.T. Fipav Basso Tirreno.

#### **II TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - Avv. Antonio Amato   | Presidente f.f. |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente      |
| - Avv. Andrea Ordine   | Componente      |

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 6/2023-24 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. Menicucci Piero**: *la violazione degli artt. 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 74, 75, 101 e 102 lett. d) e f) Reg. Giur. nonché degli artt. 1-5 Codice Etico Fipav e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver, nella sua qualità di Consigliere del C.T. Fipav Basso Tirreno, pubblicato in data 05.07.2023 e 06.07.2023 la sentenza resa dalla Corte Sportiva di Appello Fipav e trascritta nel C.U. n. 16 del 04.07.2023 sulla sua pagina Facebook e su altro social network Tik Tok criticando, altresì, enfaticamente l'operato del Giudice Sportivo Territoriale C.T. Fipav Basso Tirreno con frasi lesive della dignità, dell'onore e dell'immagine degli organi federali Fipav e, comunque, della Fipav medesima, come da atto delle conclusioni del 12 settembre 2023 ritualmente notificato".*

oooooooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 25 Ottobre 2023 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno risultava collegato per gli incolpati.

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;



## IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che confermava il consenso della stessa sulla richiesta di patteggiamento effettuata dal Sig. Piero Menicucci come da documentazione in atti;

### OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto inoltrato dal Sig. Roberto Ceccarini, nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Comitato Territoriale Fipav Basso Tirreno, in ordine alla richiesta di accertamento della responsabilità disciplinare del Sig. Menicucci Piero, Consigliere del predetto Comitato, per avere lo stesso, in data 05.07.2023 e 06.07.2023, all'esito della pubblicazione della sentenza resa dalla Corte Sportiva di Appello e trascritta nel C.U. n. 16 del 04.07.2023, pubblicato sulla sua pagina *Facebook* e sul social network *Tik Tok* la citata sentenza criticando enfaticamente l'operato del Giudice Sportivo Territoriale C.T. Fipav Basso Terreno con frasi lesive della dignità, dell'onore e dell'immagine degli organi federali Fipav e, comunque, della Fipav stessa.

la Procura Federale Fipav, pertanto, acquisito l'esposto con la relativa documentazione notificava al Sig. Menicucci Piero l'atto delle conclusioni delle indagini del 12 settembre 2023 contestando i fatti sopra descritti.

Il Sig. Menicucci Piero inoltrava a mezzo e-mail del 19.09.2023 una memoria difensiva in forza della quale, oltre a sostenere le proprie ragioni a sostegno della sua difesa a fronte dei fatti contestati, proponeva a suo carico, ai sensi dell'art. 53 Reg. Giur., l'applicazione della sanzione del semplice richiamo scritto che, tuttavia, non trovava l'adesione della Procura Fipav in quanto sanzione non ritenuta congrua.

Nelle more della instaurazione del presente procedimento, il Sig. Menicucci proponeva, sempre ai sensi dell'art. 53 Reg. Giur., l'applicazione della sanzione di mesi tre di sospensione da ogni attività federale che trovava il consenso della Procura Federale come da documento del 12 Ottobre 2023 agli atti;

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale preso atto della richiesta di patteggiamento e della relativa sanzione concordata, così come contenuta nella proposta di applicazione di sanzione condivisa ed accettata dalla Procura Federale in data 12.10.2023 depositata, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e



congrua la sanzione indicata, ritiene di dover dichiarare l'efficacia dell'accordo con l'applicazione della sanzione concordata come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del Sig. Piero Menicucci la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);

Roma, 03 Novembre 2023

Il Presidente f.f.  
Avv. Antonio Amato

Affissione all'Albo 06 Novembre 2023

